CAMERA DEI DEPUTATI N. 3216

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINI, SIMONELLI, ANEDDA, FRAGALÀ, LA GRUA, GIOVANNI MARINO, NERI, PASETTO, SIMEONE, VINCENZO BASILE, ARDICA

—

Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica a livello comunale, provinciale, regionale e statale

Presentata il 4 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — *Dopo « Mani Pulite » nuova ed ineludibile proposta di legge.* — « Mani Pulite » rende macroscopicamente ineludibile il problema dell'approvazione di una legge per l'avocazione allo Stato dei profitti illegittimi dei politici a tutti i livelli: comunale, provinciale, regionale e statale.

Dopo « Mani Pulite » l'opera di pulizia della magistratura a tutti i livelli politici e amministrativi dello Stato ha scoperchiato una dimensione di corruzione generalizzata in ogni angolo della Nazione.

Sin dal 1963 il Gruppo del MSI-destra nazionale aveva presentato la proposta di legge Sponziello-Michelini n. 824, del 14 dicembre 1963, per l'avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi.

Dal 1963 in tutte le successive legislature ha ripresentato la proposta alla Camera e/o al Senato.

Nella X legislatura, al Senato, il senatore Filetti ha ripresentato analogo disegno di legge, atto Senato n. 979, presentato il 13 aprile 1988 e per la prima volta è iniziato l'*iter* della discussione.

*L'*iter *interrotto al Senato.* — La proposta di legge del senatore Filetti registrò consensi fuori dal Senato ed ebbe un *iter* contrastato che purtroppo non si è concluso.

A dimostrazione dei consensi sulla proposta missina citiamo, per tutti, un articolo a firma Enzo Biagi che prende spunto da una « incredibile storia » raccontata da Federico Orlando su *Il Giornale,* allora diretto da Montanelli, pubblicata nel *Corriere della Sera* dell'11 ottobre 1990, intitolato « Se l'onorevole è ricco ha vinto al totocalcio »:

« Su *Il Giornale* di Montanelli, Federico Orlando racconta una storia incredibile.

Una disputa tra il capogruppo dei missini Filetti, il presidente della commissione Affari costituzionali, Leopoldo Elia (Dc), e quello del Senato, l'onesto e insospettabile Giovanni Spadolini.

Il camerata Filetti avanza una proposta limpida e democratica: una legge " mirante ad avocare allo Stato i profitti di regime conseguiti da politici e amministratori ". Elia non è d'accordo. Insomma, Filetti sequestrerebbe i beni accumulati, fuori dalla normale attività governativa o professionale, da gente del governo, membri delle Camere, sindaci e deputati regionali, assessori, dirigenti di aziende pubbliche. Non tutti, si suppone, hanno ereditato da facoltosi congiunti, o hanno sposato signorine che, all'avvenenza e alla grazia, univano la ricchezza.

Me la sento: ecco il coro dei virtuosi che denuncia la provocazione fascista. Ma no: le tangenti, le bustarelle, non sono un penoso lascito del ventennio. C'erano anche allora dei profittatori, ma non su scala industriale. Nessuno aveva osato proporre di considerarli degli idealisti. Per la gente, anche per quelli che indossavano la camicia nera, restavano semplicemente dei ladri.

L'Italia ha camminato, è vero, in questi ultimi decenni: ma, tra quelli che ordinavano la marcia, c'è chi ha corso. "Ma come avranno fatto – si chiede Federico Orlando – a comperare case miliardarie nella città d'origine, appartamenti a Roma nel cuore del centro storico o nelle zone più esclusive, villa al mare e in montagna, altri alloggi per i figli, quadri d'autore, gioielli, mobili di antiquariato, macchine, cavalli, motoscafi ? Tutto con lo stipendio di deputato, di sindaco, di assessore ?".

Col risparmio, caro Orlando. E poi ci sono o no i vincitori del Totocalcio e della Lotteria di Capodanno ? Lei la spedisce o no la cartolina ?

Fantastico. Ma che tristezza vedere i seguaci di Mussolini che tornano a marciare su Roma, e non più in nome della Patria, ma della morale ».

Per eliminare la tristezza di Biagi – che si sarà aggravata certamente dopo « Mani Pulite » – non c'è che un solo modo: approvare all'unanimità in Parlamento una norma per far rientrare nelle casse dello Stato, dei comuni, delle regioni, delle aziende municipalizzate, i profitti illegittimamente e illecitamente intascati dalla classe politica.

La vecchia proposta di legge Sponziello-Michelini del 1963. — Onorevoli colleghi, a corredo della proposta di legge che nasce da « Mani Pulite » riproponiamo, con i necessari aggiornamenti, la stessa relazione e lo stesso articolato della proposta di legge n. 824 del 14 dicembre 1963 a firma dell'intero gruppo del Movimento sociale italiano, con primo firmatario l'onorevole Sponziello e il segretario del partito onorevole Arturo Michelini:

« Onorevoli Colleghi ! — Una serie di episodi di malcostume, a volte purtroppo dimostratisi fondati, a volte gonfiati da speculazioni di parte hanno turbato e turbano la pubblica opinione.

Il giudizio che consegue all'insorgere di ogni nuovo episodio scandalistico finisce con l'estendersi, spesso ingiustamente, a tutta la classe politica dirigente, sminuendo la stima dei cittadini in chi li rappresenta e amministra, indebolendo nella loro coscienza la fiducia nelle libere istituzioni, ponendo in dubbio la validità stessa del sistema giuridico-costituzionale che regola la vita del nostro Stato.

Allo scopo di rasserenare la pubblica opinione; di ristabilire nei cittadini la piena fiducia nei propri amministratori; di colpire, laddove si rendesse necessario, gli eventuali responsabili di malcostume politico ed amministrativo, si è ritenuto di dover appagare l'esigenza di chi è giustamente allarmato per il continuo ripetersi di scandali, predisponendo la presente proposta di legge che, se approvata, potrà essere mezzo idoneo ad indagare ed accertare eventuali illeciti. In tal modo, l'individuazione di colpe e responsabilità di singoli farà convinti anche di quanto possa essere ingiusto, oltreché inopportuno, un giudizio sommario e superficiale di condanna morale nei confronti di tanti che con nobiltà di intenti e rettitudine di agire,

pur se con risultati a volte non soddisfacenti, hanno dedicato e dedicano la propria attività ed esperienza al servizio del Paese.

D'altra parte, come è noto, il ripetersi di episodi scandalistici e di malcostume ha determinato la necessità di procedere spesso con inchieste parlamentari all'accertamento di responsabilità: ciò è conferma che si è fatta più pressante nel Paese l'esigenza di indagini sempre più frequenti. Consegue da tale situazione la duplice opportunità di non trasformare il Parlamento in organo di inchieste, come si sta verificando, e l'altra di istituire, per l'accertamento di determinate responsabilità connesse ad attività politico-amministrative, un organo proprio con la garanzia suprema della magistratura, in pieno rispetto anche dell'articolo 102 della Costituzione.

Si ha motivo di ritenere che i pubblici amministratori e coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche politiche che non abbiano nulla da paventare da indagini sulle origini, provenienza e formazione del patrimonio proprio o familiare, lungi dall'opporsi alla presente proposta di legge, ne vorranno favorire e facilitare l'approvazione, offrendo così essi stessi la dimostrazione che il disegno di legge in oggetto, oltre che scaturire dall'opportunità di tranquillizzare la pubblica opinione, è spontaneo atto di chi intende offrire al pubblico giudizio il più ampio vaglio sul proprio operato.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare alla vostra approvazione all'articolo 1 indica quali sono le persone nei cui confronti si dovrà procedere ad accertamento per determinare gli eventuali incrementi patrimoniali non giustificati, né giustificabili, dalla loro normale attività politica, amministrativa e professionale e decidere, quindi, l'avocazione allo Stato degli incrementi stessi.

Partendo dal presupposto che se le più ampie cariche ricoperte rappresentano maggiori titoli onorifici e comportano maggiori responsabilità obbligano, per ciò stesso, che si indaghi con titolo di precedenza nei confronti degli interessati, si è ritenuto, come indicato nell'articolo 4, di doversi procedere d'ufficio nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*); mentre per le altre indicate nello stesso articolo 1, lettere *e*) e *f*), e nell'articolo 2, si procederà se ed in quanto segnalazioni motivate e firmate anche di semplici cittadini perverranno all'autorità giudiziaria.

Tenuto poi presente che lo spirito che informa la proposta di legge in esame, lungi da qualsiasi preconcetto, è quello di assicurare indagini improntate alla maggiore severità ma anche alla massima obiettività, si è stabilito, con quanto disposto nell'articolo 3, che le persone contro le quali si procede ad accertamento possano offrire la prova della legittima provenienza di quegli incrementi patrimoniali eccedenti la misura di normale attività. Lo stesso articolo 3 indica il criterio che dovrà essere eseguito per la determinazione degli incrementi patrimoniali da avocare allo Stato; si dovrà tener conto, cioè, della situazione patrimoniale personale e familiare alla data dell'accertamento, rapportata alla situazione che le stesse persone avevano alla data del 1° gennaio 1948 e a quella dell'assunzione di cariche politiche o amministrative; delle attività svolte, dei capitali impiegati, specie se si tratti di interessi risultanti da partecipazioni o cointeressenze a imprese o società.

Con gli articoli 5 e 6 si sono indicate le norme di massima da seguire per procedere all'accertamento e alla decisione di eventuale avocazione. Pur se richiamate, per la loro applicazione, anche le norme del codice di procedura civile, in quanto applicabili, lo scopo che con la presente proposta di legge ci si prefigge è quello di snellire e semplificare al massimo, assicurando sempre la tutela della difesa, le norme di applicazione della legge in oggetto.

Con l'articolo 7 si è data collocazione al credito dello Stato per i profitti politici, stabilendo il privilegio dopo i crediti rispettivamente indicati negli articoli 2778 e 2780 del codice civile per i mobili e per gli immobili e si sono indicate le norme per l'esecuzione sui beni immobili, stabilendo la devoluzione di diritto allo Stato se ed in quanto l'esperimento d'asta riesca infruttuoso.

L'articolo 8 prevede l'ipotesi di sequestro conservativo nel caso sussistano motivi per ritenere che la persona sottoposta all'accertamento voglia o possa sottrarsi al pagamento dei profitti politici.

Gli articoli 9 e seguenti trattano della competenza. Essa, per il disposto dell'articolo 102 della Costituzione, è demandata al giudice ordinario e, in particolare, a sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello costituite dai magistrati ad esse annualmente assegnati in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, integrate da due esperti, da scegliersi tra i funzionari dipendenti dai Ministeri finanziari, di qualifica non inferiore alla settima. Alla nomina degli esperti provvede il Consiglio superiore della magistratura o, per delega, il presidente della corte d'appello.

Si ha fiducia, onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge riceva il vostro consenso e quei suggerimenti che crederete di apportare allo scopo di perfezionare ed approvare una legge della quale, proprio per il continuo ripetersi di episodi scandalistici, si avverte la necessità ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono avocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa e professionale, conseguiti successivamente al 1° gennaio 1948 da chi sia stato dopo tale data:

a) Ministro o sottosegretario di Stato;

b) senatore o deputato della Repubblica;

c) deputato o consigliere regionale;

d) sindaco delle città capoluogo di provincia o presidente del consiglio provinciale;

e) assessore nelle amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia o nelle amministrazioni provinciali;

f) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici statali, parastatali e di enti pubblici economici, e in genere chiunque tali profitti abbia conseguito valendosi di cariche politico-amministrative rivestite.

ART. 2.

1. Si presumono altresì profitti politici illegittimi, e come tali sono avocati allo Stato, gli incrementi patrimoniali non giustificati per la loro misura da normali attività, conseguiti:

a) dagli ascendenti, dai discendenti di primo grado e dal coniuge delle persone indicate nell'articolo 1;

b) dalle persone fisiche e giuridiche che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con talune delle persone indicate nell'articolo 1 o di quelle indicate nella lettera *a*) del presente comma.

ART. 3.

1. Le persone nei confronti delle quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi possono offrire la prova della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali eccedenti la misura di normale attività.

2. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali, si tiene conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare alla data dell'accertamento rapportata alla situazione che le persone stesse avevano alla data del 1° gennaio 1948, della natura e dimensioni dell'impresa o società, del lavoro svolto e dei capitali investiti.

ART. 4.

1. Ai fini della presente legge, a carico delle persone di cui all'articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), si procede d'ufficio.

2. Le persone sottoposte ad accertamento sono invitate a depositare presso la sezione specializzata del tribunale dove hanno la residenza, di cui all'articolo 9, entro il termine di tre mesi, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, comprendente:

a) i beni da loro posseduti alla data del 1° gennaio 1948 e quelli posseduti alla data dell'assunzione di cariche politiche o amministrative;

b) i beni che, nel corso del periodo successivo all'assunzione di cariche politiche o amministrative, siano stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di detti beni, la rispettiva provenienza e l'eventuale trasferimento a terzi sia a titolo gratuito che oneroso.

ART. 5.

1. Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano le persone di cui all'articolo 1, lettere *e*) e *f*), e

all'articolo 2, si procede su richiesta motivata e firmata anche di privati cittadini inviata al presidente della sezione specializzata per i profitti politici, istituita ai sensi dell'articolo 9, del tribunale competente per territorio.

2. La sezione specializzata del tribunale, istituita ai sensi dell'articolo 9, procede all'accertamento in base alle indicazioni ricevute e ad informazioni degli organi finanziari ed invita le persone tenute all'accertamento a dichiarare la consistenza dei loro patrimoni secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, concedendo loro il termine di tre mesi per ottemperarvi.

3. Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'amministrazione finanziaria, che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato, e della persona sottoposta all'accertamento, che può farsi rappresentare da un procuratore legale o da un avvocato.

4. Le decisioni sono notificate al debitore e all'amministrazione finanziaria.

ART. 6.

1. Salva l'azione penale ove gli incrementi siano conseguenza di azioni delittuose, chi omette di presentare ovvero indica falsamente la consistenza o provenienza dei beni di cui all'articolo 4, comma 2, incorre in una penalità pari ad un sesto dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

ART. 7.

1. Il credito dello Stato per i profitti politici illegittimi ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore con collocazione dopo i crediti rispettivamente indicati all'articolo 2778 del codice civile per i beni mobili, e all'articolo 2780 del medesimo codice per i beni immobili.

2. Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti politici, l'esperimento d'asta è unico ed il

prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva di accertamento. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti viene fissato dall'ufficio tecnico erariale.

3. Riuscito infruttuoso l'esperimento d'asta di cui al comma 2, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

ART. 8.

1. Qualora vi sia motivo di ritenere che la persona sottoposta all'accertamento possa sottrarsi al pagamento dei profitti politici illegittimi, il presidente del tribunale competente può disporne il sequestro conservativo.

2. Il sequestro non richiede seguito di convalida ed è efficace fino a quando non sia dichiarato nullo l'accertamento o siano stati esperiti gli atti di escussione fiscale.

ART. 9.

1. La competenza per l'avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi è attribuita a sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello costituite da magistrati ad esse annualmente assegnati in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché dagli esperti nominati ai sensi dell'articolo 10.

2. Il collegio giudicante è formato dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonché da due esperti.

ART. 10.

1. Gli esperti di cui all'articolo 9, comma 2, sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per delega, dal presidente della corte di appello. Essi sono scelti tra i funzionari dipendenti dai Ministeri finanziari, di qualifica non inferiore alla settima.

2. È istituito presso ogni corte di appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata.

3. Gli esperti debbono avere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 25, condotta incensurata.

4. Ad ogni sezione sono assegnati, mediante sorteggio tra gli iscritti, due esperti effettivi e due supplenti.

ART. 11.

1. Gli esperti di cui all'articolo 10 durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Se nel corso del biennio taluno degli esperti viene per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione. Il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

ART. 12.

1. Agli esperti è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di lire 50.000.

2. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è iscritta nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 13.

1. La trattazione della causa dinanzi alle sezioni specializzate si svolge secondo quanto disposto all'articolo 5 e secondo le norme del codice di procedura civile in quanto applicabili.

ART. 14.

1. Sui ricorsi contro la decisione della sezione specializzata per i profitti politici del tribunale, presentati dal debitore o dall'amministrazione finanziaria, giudica la sezione specializzata istituita presso la corte di appello.

ART. 15.

1. La decisione della sezione specializzata presso la corte di appello è impugnabile per violazione di legge dinanzi alla Corte di cassazione.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.